

EMENDAMENTI

ARTT. 22 - 38

BOZZA NON CORRETTA

19 ottobre 2018

Vol. IV

AS 840

ART. 22

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

22.1



Emendamento

Art. 22

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento del Nuclei Investigativi Centrale e Regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministeri della Giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2018 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

- a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
- b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2018 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia penitenziaria."

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole "quanto a 15.150.000 per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025", con le seguenti:

" quanto a 19.150.000 per l'anno 2018 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025."

Motivazione - l'emendamento aumenta le risorse stanziare per il potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno, al fine di potenziare il servizio del nucleo investigativo centrale e di quelli regionali ed i relativi mezzi, con particolare riferimento a quelli tecnologici, inserendo anche la polizia penitenziaria che, tra le altre cose, svolge il servizio traduzioni, con mezzi obsoleti, molti dei quali hanno già percorso oltre 400 mila km. Attraverso il servizio traduzioni vengono spesso trasferiti

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 22

1. Al comma 1 sostituire le parole "Polizia di Stato" ovunque ricorrano con "Forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121"

LA PIETRA

LA RUSSA

22.3

Emendamento

Articolo 22

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 22-bis

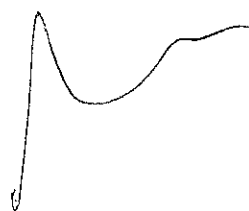
*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 700 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 700 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente articolo è autorizzata l'assunzione dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 1.163.884 per l'anno 2018 e di euro 27.933.227 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 1.163.884; a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 5.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 26.769.393 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della

dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' shape with a vertical line extending downwards from the left side.

22.0.1

Emendamento

Articolo 22

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 22-bis

*(Misure urgenti per la funzionalità
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1 ottobre 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 euro per l'anno 2018. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA



22.0.2

AS 840

EMENDAMENTO

ART. 22

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

— x sicurezza

«ART. 22-bis (*Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie*)

1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché l'incremento degli standard di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.
2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, è autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per l'anno 2018.

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola "22" è inserita la seguente "22-bis" e le parole "15.681.423", "57.547.109" e "59.477.109", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti "23.881.423", "72.547.109", "84.477.109" e le parole "e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti "a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027".
- b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: "a-bis) quanto a 6.200.000 di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia;
a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia"

GRASSI, PERILLI

22.0.3

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 22

Dopo l'articolo ~~22~~, inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;

b) al secondo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

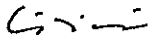
"La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi".

2. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi".»



CIRIANI

LA RUSSA

22.0.4

EMENDAMENTO

ART. 22

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI,
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, ~~aggiungere~~ il seguente:

l' x miserie

«Art. 22-bis

1. All'articolo 6 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48, al comma 1, dopo le parole "comuni interessati" sono aggiunte le seguenti: "e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo".»

~~Nota - L'emendamento è volto a prevedere un coinvolgimento della polizia locale all'interno del Comitato metropolitano per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana. Infatti, viene stabilito che nel Comitato possa farne parte anche il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo, oltre al sindaco del comune capoluogo e i sindaci dei comuni interessati.~~



22.0.5

AS 840

ART. 23

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

23.1

AS 840

Emendamento

Art. 23

23.2

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Sopprimere l'articolo

Emendamento

AS 840

Art 23

Sopprimere l'articolo.

GRASSO, DE PETRIS, LA FORGIA, ERRANI

23.3

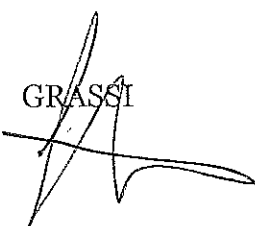
AS 840

Emendamento

Articolo 23

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «comunque ostruisce» inserire le seguenti: «, con il proprio corpo,»

GRASSI



23.4

Emendamento

AS 840

Art 23

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera *a*), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole "ordinaria o";
- b) al comma 1, sopprimere la lettera *b*);
- c) sopprimere il comma 2.

GRASSO, DE PETRIS, LA FORGIA, ERRANI

23.5

AS 840

Emendamento

Art. 23

23.6

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

Sopprimere il comma 2.

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 23

23.0.1

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Articolo 23 bis

(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi).

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, trasmette al Ministro dell'Interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.
2. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

MARSILIO



LA RUSSA



A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 23

23.0.2

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23 bis

1. L'articolo 613-*bis* del codice penale è abrogato.
2. L'articolo 613-*ter* del codice penale è abrogato.
3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «11-*septies*) l'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito».
4. Il comma 2-*bis* dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-*septies*), del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Balboni
BALBONI

LA RUSSA

23.0.3

AS 840

EMENDAMENTO
ART. 23

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI,
TESTOR, RIZZOTTI



Dopo l'articolo, ^{due}aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis. (Introduzione degli articoli 613.1 e 613.2 del codice penale).

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613.1. – (Terrorismo di piazza) – Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di Ordine e Sicurezza Pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.

Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613.2. (Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se

l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni.».

2. Nei casi di cui all'articolo 613.1 del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.».



23.0.4

AS 840

EMENDAMENTO

ART. 23

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 613-ter del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 613-quater

E' punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, non rispettando i disposti di cui all'articolo 4 della legge 110 del 1975, all'articolo 2 della legge 533 del 1977 che ha modificato l'articolo 5 della legge 152 del 1975, all'articolo 20 del TULPS e all'articolo 419 del codice penale, reitera violenze nei confronti delle Forze dell'Ordine durante manifestazioni di piazza ovvero partite di calcio ovvero per resistere all'obbligo di procedere nei propri confronti da parte delle Forze dell'Ordine con il preciso intento di devastare, saccheggiare e perseverare nel reato.

Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte si applicano i disposti di cui all'articolo 613-bis del codice penale."»



EMENDAMENTO

23.0.5

AS 840

Articolo 23

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Articolo 23- bis

(Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria o piscatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria o piscatoria)

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. Non integrano la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, nel rispetto dell'articolo 842 del Codice Civile.

3. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni possono procedere tutti gli organi cui sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle Regioni nelle quali è stata commessa la violazione.»


LA PIETRA

CIRIANI

230.6

AS 840

Emendamento

Art. 23

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis. (Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, concernenti la durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «e comunque non oltre le ventiquattro ore» sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore».



23.0.7

AS 840

Emendamento

Art. 23

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI,
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis. 1. La legge 14 luglio 2017, n. 110 è abrogata.»

~~Abolizione del delitto di tortura~~



A.S. 840
EMENDAMENTO

23.0.8

Art. 23

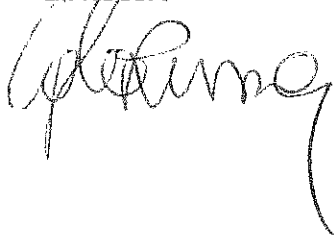
Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Articolo 23-bis.

(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, dopo le parole: *"contrasto della criminalità e del terrorismo"*, inserire le seguenti: *«nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti»;*
 - b) al primo periodo, sostituire le parole: *"limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili"*, con le seguenti: *"ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche"*.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 6.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

LA RUSSA



A.S. 840
EMENDAMENTO

23.0.9

Art. 23

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Articolo 23-bis.

(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")

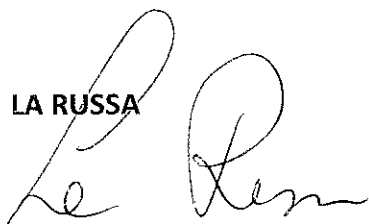
1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo ^{periodo} le parole: *" , limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, "* sono soppresse;
- b) al terzo periodo, le parole da: *"123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019,"* fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: *"128.000.000 per l'anno 2018 e 143.000.000 per l'anno 2019 con specifica destinazione rispettivamente di euro 123.536.797 per il 2018 e 140.000.000 per il 2019 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.465.203 per il 2018 e 2.000.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.»*

Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, alinea, dopo il numero: "22", inserire il seguente: "23-bis,";
- al comma 1, lettera b), sostituire le parole: *«15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025»* con le seguenti: *«20.250.000 euro per l'anno 2018, a 69.150.000 per l'anno 2019 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».*

LA RUSSA



A.S. 840
EMENDAMENTO
Art. 23

23.0.10

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Articolo 23-bis.

(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione "Strade Sicure")

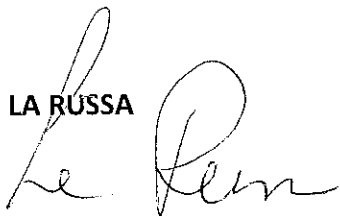
2. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- c) al primo periodo, le parole: "*pari a 7.050 unità* " sono sostituite dalle seguenti: "*pari a 9100*";
- d) al terzo periodo, le parole da: "*123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019,*" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "*132.000.000 per l'anno 2018 e 159.000.000 per l'anno 2019 con specifica destinazione rispettivamente di euro 126.536.797 per il 2018 e 156.000.000 per il 2019 per il personale di cui al comma 74 e di euro 5.465.203 per il 2018 e 3.000.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.*»

Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, alinea, dopo il numero: "22", inserire il seguente: "23-bis,";
- al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «*15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025*» con le seguenti: «*24.250.000 euro per l'anno 2018, a 85.150.000 per l'anno 2019 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025*».

LA RUSSA



23.0.11

EMENDAMENTO
ART. 23



AS 840

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,
TESTOR, RIZZOTTI

inservire
Dopo l'articolo, ~~aggiungere~~ il seguente:

«Art. 23-bis. (Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).

1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Nota - Al fine di incentivare la prevenzione e potenziare il contrasto alla criminalità organizzata, l'emendamento si propone di valorizzare interventi di sicurezza urbana nei Comuni nonché,

attraverso una modalità che preveda uno strumento premiale per i soggetti che collaborano ad interventi di sicurezza urbana.



23.0.12



AS 840

EMENDAMENTO

ART. 23

Graviano
GIAMMANCO, GASPARRI, SCHIFANI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, CANGINI, DAL MAS, FERRO, GALLONE, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, MINUTO, MODENA, MOLES, RIZZOTTI, PAPATHEU, PEROSINO, SACCONI, SICLARI, STABILE, TOFFANIN

inserv
Dopo l'articolo, ~~aggiungere~~ il seguente:

«Art. 23-bis. (Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio)

1. Gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela dei minori ospitati nelle medesime strutture.

2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

3. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale possono, dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture.

4. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 3 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

5. Le immagini registrate dalle telecamere criptate a circuito chiuso di cui ai commi da 1 a 4 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica; la chiave pubblica risiede all'interno del *firmware* di ciascuna telecamera e la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato che la fornisce solo in conformità a quanto stabilito dalla legge.

6. Il flusso di dati cifrati in *output* dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, è trasmesso via cavo *ethernet* o con soluzione *wi-fi* cifrata a un *server* interno non configurato per la connessione alla rete *internet*.

7. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui alle presenti disposizioni.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, un fondo per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui ai commi da 1 a 4, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 9, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta.»



Conversione in legge del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità delle Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

EMENDAMENTO

Art. 24

Disposizioni in materia di blocco stradale

✓ L'articolo è soppresso

— x Sopprimere

NUGNES

MOTIVAZIONE

~~Anni di sensibilità politica e istituzionale sulla preminenza del diritto a manifestare hanno portato alla depenalizzazione del reato di blocco stradale in senso stretto, diversamente da quanto è il blocco di ferroviario o di via d'acqua. Il ritorno del penale può comportare dure repressioni di manifestanti anche irrequieti che non commettono però altri tipi di reato; tra l'altro non risultano in questi ultimi anni particolari recrudescenze di manifestazioni "difficili". La misura si inquadra in una logica degli slogan del tipo LA RICREAZIONE è FINITA, ma assolutamente al di fuori di una gestione dell'ordine pubblico democratica e razionale.~~

26.1



Paola Nugnes

Elena Fattori



Virginia La Mura

Gregorio De Falco

MANTERO

AS 840

ART. 24

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

24.2

Emendamento

AS 840

Art 24

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il punto 1), con il seguente: «*1*) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione» è inserita la seguente: «sintetica» e dopo le parole «La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta» aggiungere le seguenti: «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta.»»

GRASSO, DE PETRIS, LA FORGIA, ERRANI

24.3

Emendamento

AS 840

Art 24

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il punto 2).

GRASSO, DE PETRIS, LA FORGIA, ERRANI

26.4

AS 840
EMENDAMENTO

Art. 24

26.5


DURNWALDER, UNTERBERGER, Heger, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) all'art. 83, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

“3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo.”

d-ter) all'art. 91, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo.”

AS 840

EMENDAMENTO

Art.24

26.6

 DURNWALDER, UNTERBERGER,  LANIECE

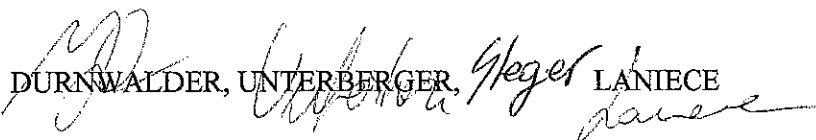
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-bis.) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"superiore a 25.000 euro per pagamento".

d-ter.) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"superiore a 25.000 euro per pagamento".

AS 840
EMENDAMENTO
Art.24

26.7


DURNWALDER, UNTERBERGER, Gieger LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis.) all'articolo 85, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<<3 bis) Alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i dati di cui al comma precedente e quelli relativi all'iscrizione alla camera di commercio sono acquisiti d'ufficio da parte della pubblica amministrazione procedente.>>"

24.8

AS 840

Emendamento

Art. 24

SICLARI, GASPARRI, PAGANO

+ x aggiungere

Al comma 1, dopo la lettera d), ~~inserire~~ la seguente:

«d-bis) all'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56, comma 1, lettere a) e b) del codice di procedura penale possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, quando ciò è necessario per acquisire informazioni utili a proporre, ai soggetti di cui al comma 1, l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale."».

Motivazione

L'intervento regolatorio muove dalla considerazione che, nell'ambito delle misure di prevenzione personali e patrimoniali di cui al Codice delle leggi antimafia, l'Arma dei carabinieri, la Polizia di stato e la Guardia di finanza sono protagonisti nella fase dell'istruttoria preliminare alle proposte di adozione di misure di prevenzione. Tale modifica è quindi oggi particolarmente sentita dai reparti territoriali delle Forze di polizia posto che:

- consentirebbe di istituire proposte di misure di prevenzione più complete e ricche di dati di fatto, immediatamente fruibili dall'Autorità giudiziaria e dagli altri soggetti proponenti;
- Le Procure della Repubblica, cui le Forze di polizia oggi chiedono la delega per l'accesso alla citata Banca dati per avviare l'istruttoria delle proposte di misure di prevenzione patrimoniali, hanno tempi di risposta talvolta lunghi poiché condizionati pesantemente dai relativi carichi di lavoro.

Si rende pertanto necessario garantire, per gli ufficiali di polizia giudiziaria che espletano esclusivamente o prevalentemente tali peculiari funzioni, un accesso diretto al Sistema per l'interscambio di flussi (SID) dell'Agenzia delle entrate, al fine di rendere più completa l'attività istruttoria nel campo delle misure di prevenzione patrimoniale, a tutto vantaggio della speditezza procedurale.



AS 840

EMENDAMENTO

Art. 24

24.9
DURNWALDER, UNTERBERGER, Heger LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

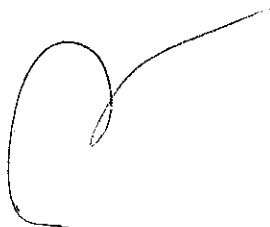
"1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis., e 91, comma 1-bis., del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019."

A.S. 840
Emendamento
Art. 24

Sopprimere il comma 2.

Unid

D'ARIENZO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal stroke that curves upwards and to the right.

EMENDAMENTO

26.0.1

ART. 24

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

- x misure

Dopo l'articolo ~~24~~ aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis. (Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa e al terrorismo)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale e per lo svolgimento delle conseguenti indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.».

**Motivazione**

L'intervento regolatorio si pone l'obiettivo di incrementare le potenzialità investigative e di contrasto alla criminalità delle Forze di polizia, attraverso lo strumento dell'accesso all'anagrafe dei rapporti finanziari dell'Agenzia delle entrate, in modo da consentire l'individuazione dei flussi finanziari movimentati dalle organizzazioni criminali e il sequestro delle relative fonti di finanziamento, nonché dei patrimoni illecitamente accumulati.

La norma dispone che tale accesso debba essere riservato agli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i peculiari servizi investigativi costituiti dall'Arma dei carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 1991. Il personale ivi effettivo svolge infatti prevalentemente funzioni di polizia giudiziaria rivolte al contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo, attività che non possono essere scisse dalle conseguenti investigazioni di carattere patrimoniale, necessarie per l'adozione di provvedimenti ablativi da parte dello Stato e quindi per massimizzare l'efficienza dell'intera azione investigativa e giudiziaria.

AS 840

ART. 25

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

25.1

Emendamento

AS 840

Art 25

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

2. Nel passaggio da contravvenzione a delitto dell'ipotesi di cui all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutti i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale.

GRASSO, DE PETRIS, LA FORGIA, ERRANI

25.2

AS 840

ART. 26

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

26.1

Emendamento

Art. 26

Quirici
AIMI, MALAN, GASPARRI, PAGANO

Sopprimere l'articolo.

26.2

MOTIVAZIONE

Non appare coerente con il vigente impianto normativo gravare le prefetture dell'ulteriore ricezione delle notifiche di cantiere visto che il controllo delle maestranze spetta già alla direzione provinciale del lavoro.



AS 840
Emendamento
Art. 26

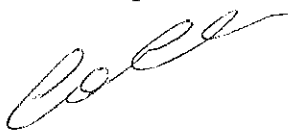
Sostituire l'articolo con il seguente:

26.3

"Art. 26
(Monitoraggio dei cantieri)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. La direzione provinciale del lavoro trasmette immediatamente la notifica preliminare al prefetto territorialmente competente".

COLLINA
PARRINI
MIRABELLI
CERNO
ZANDA



EMENDAMENTO

26.4

ART. 26

MALAN, ^{Meloni} FLORIS, PAGANO

Al comma 1, dopo le parole "*nonché al prefetto*", aggiungere le seguenti:

"e contestualmente alla Cassa Edile"

e dopo il comma 1, ~~inserire~~ il seguente:

+ x aggiungere

1-bis ~~2.~~ All'articolo 99, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. dopo la parola: "*trasmette*", sono inserite le parole: "*in via telematica*" e le parole "*alla direzione provinciale del lavoro*" sono sostituite con le seguenti parole: "*all'Ispettorato Territoriale del Lavoro*".

Motivazioni - Ferma restando l'opportunità di aggiornare l'attuale denominazione delle ormai superate Direzioni Provinciali del Lavoro con gli attuali Ispettorati Territoriali del Lavoro, con il presente emendamento si intende dare immediata attuazione all'estensione a tutto il territorio nazionale di un sistema on line di trasmissione della notifica preliminare che coinvolga in particolare anche le Casse Edili territorialmente competenti.

Questo apporterebbe un significativo contributo in ordine alla semplificazione dell'attività burocratica di imprese, professionisti e committenti, che fruirebbero di un "cruscotto" riassuntivo di tutte le notifiche inviate. Inoltre, si ottimizzerebbe l'interazione tra i diversi organi, al fine di ottenere una mappatura di tutti i lavori edili sul territorio, anche in considerazione di una maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori.

L'incrocio dei dati in possesso delle Casse Edili con quelli della notifica preliminare permetterebbe infine una più attenta verifica delle condizioni di regolarità delle imprese, soprattutto in sede di attestazione della regolarità contributiva, nonché la possibilità di costituire una banca dati di settore anche ai fini di una migliore programmazione della attività ispettiva.

A.S. 840
Emendamento
Art. 26

GARAVINI

— x aggiungere

Al comma 1 dopo le parole "«nonché al prefetto" ~~inserire~~ le seguenti "esclusivamente per via telematica".

26.5

26.6

AS 840

EMENDAMENTO

ART. 26

MALAN, FLORIS, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-1065 «2. All'art. 90 comma 9 lett. c) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., dopo le parole: "*copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99,*" aggiungere le seguenti parole: "*e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi*".»

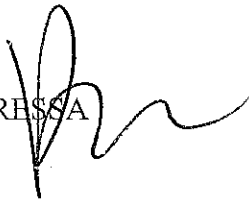
Motivazione - La modifica consentirebbe di estendere l'ambito di applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 157, co 1 lett. c), riferibile, attualmente, solo ai casi di mancata trasmissione del documento, prima dell'inizio dei lavori, anche ai casi di mancato aggiornamento dello stesso.

AS 840

ART. 27

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

27.1

Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

"Articolo 27-bis (Disciplina dell'attività di recupero crediti)"

1. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio della licenza del questore, previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, dagli articoli 9 e 11 del medesimo testo unico.

2. Le agenzie che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti nei confronti di imprese operanti in Italia o di persone fisiche ovvero di un altro soggetto contrattualmente obbligato che sono presenti nel territorio nazionale, anche se aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, devono munirsi della licenza prevista dal comma 1. È ammessa la rappresentanza.

3. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi comprende le seguenti attività:

a) ogni attività di contatto finalizzata al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto telefonico, epistolare, informatico, telematico, digitale, domiciliare o simile con l'obbligato, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

b) ogni altra attività connessa e strumentale, comprese le seguenti:

1) effettuazione di verifiche avvalendosi della consultazione di pubblici registri, ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, nel rispetto della normativa vigente, con le cautele previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. L'acquisizione dei dati deve avvenire secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità del recupero dei crediti ed è preclusa ogni attività di natura puramente investigativa o di informazione commerciale, per la quale l'ordinamento preveda l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio;

2) delega transattiva, incasso e ogni altra attività connessa, richiesta dal soggetto mandante ovvero per conto e in nome dello stesso. Ai fini della trasparenza delle operazioni, l'agenzia di recupero dei crediti è tenuta a istituire un conto corrente esclusivamente destinato alla gestione degli incassi acquisiti direttamente in nome e per conto dei soggetti mandanti. La giacenza dovuta ai tempi necessari alla contabilizzazione e alla verifica del buon fine degli incassi esclude il diritto dei soggetti mandanti di chiedere gli interessi sulle somme rimosse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1714 del codice civile e non costituisce concessione di credito;

3) attività di consulenza per la valutazione della recuperabilità o no dei crediti;

4) redazione della relazione di inesigibilità dei crediti nell'ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero. La relazione negativa può essere utilizzata ai fini della deducibilità fiscale delle perdite, purché dalla stessa siano obiettivamente identificabili i crediti presi in esame, l'attività svolta ai fini del recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale del debitore;

5) servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e d'individuazione del bene locato da ritirare, richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, nonché servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e riconsegna al creditore che ne sia il legittimo proprietario ovvero redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta;

6) servizio, svolto per conto del creditore, di intimare ai soggetti debitori l'esecuzione di prestazioni concordate tra le parti in sostituzione del pagamento, quale l'esecuzione di rese di merce.

4. L'attività delle imprese di tutela e di recupero dei crediti comprende anche l'acquisto *pro soluto*, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

5. Fatte salve le disposizioni di legge che riservano talune attività agli avvocati iscritti nell'apposito albo, le imprese che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti, titolari della licenza di cui alla presente legge, possono coordinare e gestire i servizi connessi al recupero giudiziale dei crediti, con facoltà di indicare ai soggetti mandanti il nominativo dell'avvocato che può provvedere allo svolgimento dell'incarico giudiziario e fatta salva la discrezionale facoltà dei soggetti mandanti stessi di conferire o no il relativo mandato. Nel medesimo ambito di coordinamento e di gestione, il mandato all'avvocato può essere conferito sia dalle agenzie di tutela e di recupero dei crediti in nome e per conto dei soggetti mandanti, giusta procura appositamente rilasciata da queste ultime, sia dai soggetti mandanti in via diretta.

6. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese in possesso della licenza di cui alla presente legge sono autorizzate ad accedere, in regime di convenzione, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché alla banca di dati gestita dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa per il furto d'identità, sempre in regime di convenzione.

7. I dati acquisiti ai sensi del comma 6 devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

8. Il titolare di un'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi deve essere in possesso, al momento della richiesta della licenza di cui alla presente legge, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo equipollente.

9. Il progetto organizzativo delle imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è predisposto dal soggetto che richiede la licenza di cui alla presente legge ed è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione della quale costituisce parte integrante.

10. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:

a) il luogo dove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, intendendo per tale la sede presso la quale hanno effettivo svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'impresa;

b) i requisiti del soggetto richiedente e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;

c) la tipologia dei servizi che il soggetto richiedente intende svolgere;

d) la tariffa delle operazioni;

e) i requisiti di qualità, tra cui le certificazioni di qualità e l'adesione e il rispetto dei codici di condotta riconosciuti dalle principali associazioni di categoria;

f) il personale che il soggetto richiedente intende impiegare, distinguendo l'eventuale e non obbligatoria nomina di uno o più rappresentanti ai quali è conferito il relativo potere di rappresentanza previsto dalla presente legge e che devono possedere gli stessi requisiti professionali e di capacità

tecnica prescritti per il titolare della licenza. Il loro nominativo deve essere espressamente specificato e oggetto di approvazione da parte del questore che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di decesso ovvero di impedimento del titolare della licenza, l'attività di tutela e di recupero dei crediti può comunque essere svolta sotto la direzione e il coordinamento di uno dei rappresentanti. I rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dal titolare della licenza in ogni momento con contestuale comunicazione scritta alla questura competente e richiesta di approvazione in caso di sostituzione con un nuovo nominativo. Il titolare della licenza e i rappresentanti sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente alla questura che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti di esazione, intendendo per tali le persone fisiche incaricate dalle imprese esercenti attività di recupero dei crediti che effettuano tale attività presso la sede, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, indicandone il rispettivo ambito territoriale. Gli agenti di esazione sono tenuti a esibire copia della licenza a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per la quale operano;

g) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto organizzativo e per l'assolvimento degli oneri di legge, che può essere attestata dalla presentazione di una cauzione pari a euro 20.000 rilasciata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

h) la dotazione di tecnologie e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi, quali server, computer, fax, software e sistemi di sicurezza informatica.

11. La licenza per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti rilasciata ai sensi della presente legge dal questore competente, avuto riferimento al luogo dove è stata stabilita la sede legale dell'impresa, autorizza il titolare medesimo a operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata al questore che ha rilasciato la licenza.

12. La verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività di tutela e di recupero dei crediti è demandata esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza, che può provvedere alla sospensione o alla revoca della licenza nelle ipotesi previste dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dalla restante normativa vigente.

13. Il titolare della licenza di cui alla presente legge e i rappresentanti, se nominati, hanno l'obbligo di frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione con cadenza triennale al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di attività di recupero dei crediti per conto di terzi, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, della normativa antiriciclaggio, della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. I corsi sono organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

14. Il titolare della licenza e i rappresentanti, se nominati, hanno il compito di fornire le corrette indicazioni operative al personale sottoposto, per il quale non vige l'obbligo di possedere i requisiti previsti per il titolare della licenza e per i rappresentanti.

15. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti hanno l'obbligo di presentare con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza anche la certificazione attestante la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al comma 13.

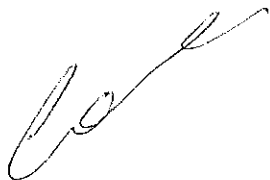
16. Per i requisiti formativi previsti dal presente articolo la fase transitoria è stabilita in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti sono obbligate a tenere un registro giornale degli affari. L'obbligo si considera assolto, oltre che con la modalità cartacea, anche qualora l'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti abbia adottato il sistema di registrazione relativo all'Archivio unico informatico (AUI), ottemperando agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

18. L'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti deve tenere permanentemente affissa nei propri locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attende, con la tariffa delle relative mercedi. Tale obbligo può essere assolto anche mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi quinto e sesto dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le altre disposizioni del medesimo testo unico e del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, incompatibili con quanto disposto dalla presente legge, sono abrogati.”

COLLINA

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of fluid, connected loops and strokes, positioned below the printed name 'COLLINA'.

AS 840

ART. 28

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

28.1

A.S. 840
Emendamento
Art. 28

GARAVINI

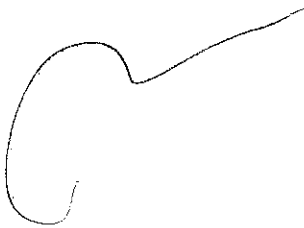
Al comma 1, capoverso "7-bis", dopo le parole "riguardo ad uno o più settori amministrativi" inserire "o ad una società partecipata o municipalizzata".

28.2

A.S. 840
Emendamento
Art. 28

Al comma 1, capoverso "7-bis" sopprimere il secondo periodo.

D'ARIENZO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' shape followed by a horizontal line that curves upwards at the end.

28.3

A.S. 840
Emendamento
Art. 28

Al comma 1, capoverso "7-bis", secondo periodo, sopprimere le parole "assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale".

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a small flourish.

28.4

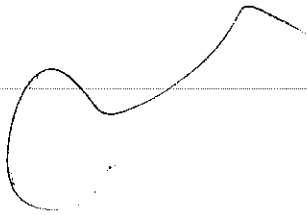
A.S. 840
Emendamento

Art. 28

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 11 il primo periodo è sostituito dal seguente "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo, non possono essere candidati alle elezioni alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo."

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI



28.5

AS 840

ART. 29

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

29.1

Emendamento

Articolo 29

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario; a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

1-quater. Nella ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.";

2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Alla violazione di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma

1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

b) all'articolo 132:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fuori dei casi indicati nell'articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.";

c) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle previste dall'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e dall'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.".

GRASSI



AS 840

28.0.2

Emendamento

Articolo 29

Dopo l'articolo ~~29~~ inserire il seguente:

«Art. 29-bis (Disposizioni in materia di commissariamenti delle Regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppresso il comma 395. Conseguentemente, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 85, è inserito il seguente:

<<85-bis. Per le regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Comitato e il Tavolo tecnico di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, predispongono, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle determinazioni di cui al comma 84.>>

2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

a) nel primo periodo, le parole "e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,";

b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il commissario *ad acta* deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità.";

c) la lettera d) dell'ultimo periodo è sostituita dalla seguente: "d) il comma 84-bis è soppresso.".

3. Le disposizioni di cui al primo e al terzo periodo del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, si applicano anche agli incarichi commissariali in atto, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio dei Ministri provvede entro novanta giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla nomina di un commissario *ad acta* per ogni regione in cui si sia determinata l'incompatibilità del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario *ad acta*.»

GRASSI

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 29

29.0.3

Dopo l'articolo ~~29~~, inserire il seguente:

«Articolo 29-bis

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.)

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.
2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con la Direzione investigativa antimafia (DIA), organizza corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.
3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.

Ciriani
CIRIANI

FAZZOLARI

LA RUSSA

EMENDAMENTO

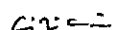
Art. 29

Dopo l'articolo ~~29~~, inserire il seguente:

«Articolo 29-bis.

(Modifiche agli articoli 640, 640-ter e 646 del codice penale)

1. All'articolo 640 del codice penale, al terzo comma le parole: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» sono sostituite dalle seguenti: «un'altra circostanza aggravante».
2. All'articolo 640-ter del codice penale, al quarto comma le parole: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7» sono sostituite dalle seguenti: «un'altra circostanza aggravante».
3. All'articolo 646 del codice penale, aggiungere in fine il seguente comma: «Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.»
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati.


CIRIANI

FAZZOLARI LA RUSSA

A.S. 840
Emendamento

29.0.5

Art. 29

Dopo l'articolo ~~29~~ aggiungere il seguente:

— + misura

"Art. 29 bis

(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)

1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'Interno il "Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni.
2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 1, 5 milioni l'anno 2021.

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

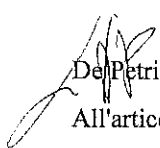


30.1

AS 840

Emendamento

Art. 30

 De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

All'articolo premettere il seguente:

Articolo 030

1. I Prefetti, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartiscono disposizioni, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, per scongiurare il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, di possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

2. la tutela dei nuclei familiari in disagio economico e sociale intendendo per questi coloro che hanno i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica come determinati dalla legge regionale vigente in materia, è condizione prioritaria per la definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di sgombero di cui al comma 1 e a tal fine si procede:

a.) istituzione di una Cabina di regia nell'ambito del Ministero dell'Interno, con la partecipazione dei Rappresentanti del Ministro delle infrastrutture, del Ministero dell'economia e finanze, dell'ANCI, dalla Conferenza dei Presidenti di Regione, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dei sindacati degli inquilini. In tale sede, con il concorso dei Prefetti e dei Rappresentanti degli enti locali, si provvederà anche ad una ricognizione dei beni immobili privati e delle Pubbliche Amministrazioni inutilizzati a livello nazionale, per singoli comuni, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale

e/

1/2

mappatura verrà proposto un piano per l'effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi, che dovrà tener conto anche delle necessarie risorse finanziarie.

b). Entro sei mesi i Prefetti e le amministrazioni locali procedono alla mappatura di tutti gli immobili oggetto di occupazione arbitraria nonché degli immobili della pubblica amministrazione e dei privati in disuso al fine della valutazione di progetti per il loro riuso da inviare alla cabina di regia di cui alla lettera a) anche al fine della individuazione delle risorse necessarie per programmi di recupero e riuso ad uso abitativo da destinare alle famiglie di cui al comma 1 ovvero a famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.

30.2

A.S. 840

EMENDAMENTO

ART.30

 DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo

AS 840

ART. 30

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

30.3

AS 840

30.4

Emendamento

Art 30

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30 (*Modifiche all'articolo 633 del codice penale*) - 1. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

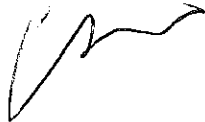
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Nel caso il fatto di cui al presente articolo sia commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.»

Conseguentemente:

All'articolo 31, sostituire le parole: "633, terzo comma," con le seguenti: " 633, secondo comma"

GRASSI



Emendamento

AS 840

Art. 30.

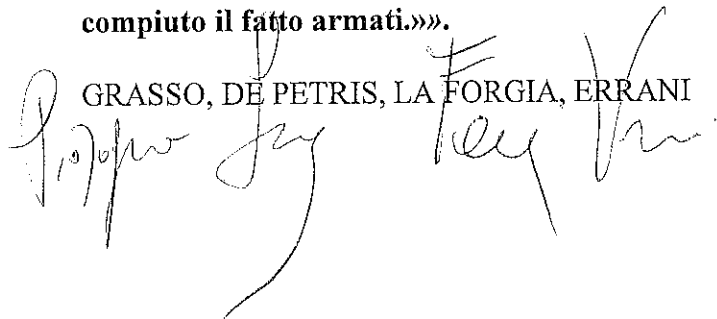
30.5

Sostituire l'articolo con il seguente:

**«Articolo 30
(Modifiche all'articolo 633 del codice penale)**

1. All'articolo 633 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, anche se non hanno materialmente preso parte all'invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati.»».

GRASSO, DE PETRIS, LA FORGIA, ERRANI



Emendamento

AS 840

Art 30

Al comma 1, dopo le parole "dell'invasione," inserire le seguenti: «**anche se non vi hanno materialmente preso parte,**»

GRASSO, DE PETRIS, LA FORGIA, ERRANI

30.6

AS 840

ART. 31

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

31.1

A.S. 840
Emendamento
Art. 31

Sopprimere il comma 2.

31.2

D'ARIENZO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a smaller 'A' and a trailing flourish.

Atto Senato 840

Emendamento

Articolo 31



PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 31-bis

(Modifiche all'articolo 284 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente»".

31.0.1

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 31

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Articolo 31-bis

(Contrasto alle occupazioni arbitrarie di immobili)

1. L'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato.»


BERTACCO

LA RUSSA

31.0.2

31.0.3

A.S. 840

EMENDAMENTO

ART.31

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 31-bis

(Misure urgenti per il contrasto dell'emergenza abitativa)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa e acquisire la disponibilità di alloggi da assegnare a nuclei familiari in stato di necessità, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, al censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.

2. I programmi di recupero di cui al comma 1 possono essere realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o, in quota parte da definire nell'ambito dei programmi stessi, attraverso l'apporto di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale, riuniti in cooperative di autorecupero.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

Conseguentemente modificare la rubrica del Capo III, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: "e di contrasto dell'emergenza abitativa"

AS 840

ART. 32

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

32.1

A.S. 840
Emendamento
Art. 32

Dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA



32.2

A.S. 840

Emendamento

Articolo 32

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

"ART. 32-bis (Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile)

1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito Nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.
2. Al Nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a 50 unità, di cui 10 con qualifica di Prefetto e 40 con qualifica fino a viceprefetto.
3. Le unità di personale, individuate nell'ambito del Nucleo di cui al comma 1 quali componenti della Commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere collocate in posizioni di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno ed in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'Amministrazione ne ravvisi l'urgenza.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono individuate le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al Nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139."

PERILLI



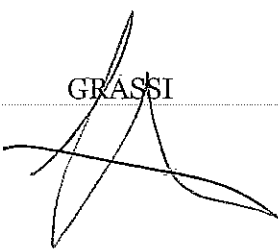
32.0.1

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

"ART. 32-bis (Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno)"

1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito, presso la Sede didattica-residenziale del Ministero dell'interno, il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile all'interno nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.
2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno è presieduto da un Prefetto, con funzioni di Presidente, ed opera attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione.
3. Con decreto del Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, vengono disciplinati l'organizzazione della struttura e il suo funzionamento.
4. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

GRASSI



32.0.2

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI,

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

"32-bis.

(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia per fronteggiare la maggiore insicurezza pubblica conseguente all'applicazione dei Capi I e II)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle accresciute esigenze di ordine pubblico prodotte nella nel Capo I del presente decreto dallo smantellamento della protezione umanitaria dei rifugiati e dall'incremento dei tempi e dei casi di trattenimento degli stranieri, nonché per far fronte ai numerosi nuovi compiti che si impongono alle Forze dell'ordine anche in conseguenza della crescente insicurezza pubblica che le misure dei Capi I e II del decreto determineranno per la popolazione italiana e straniera residente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 2.100 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:

- a) 700 unità per l'anno 2019, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- b) 700 unità per l'anno 2020, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;
- c) 700 unità per l'anno 2021, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria.

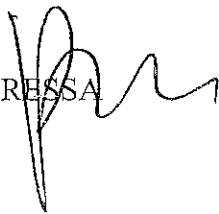
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 16.165.500 milioni di euro a decorrere dagli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.>>

AS 840

ART. 33

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

33.1

Emendamento

Art. 33

Mallegr
MALLEGNI, BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE,
QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOSES
CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: "1° aprile 1981, n. 121", inserire le seguenti:

"al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi di polizia municipale".

33.2



Emendamento

Art. 33

GASPARRI, BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le risorse di cui al comma 1, sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali."

Motivazione - prevede che le risorse stanziare per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia, siano destinata anche per le finalità descritte nell'emendamento



33.3



AS 840

Emendamento

Art. 33

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Motivazione

L'articolo 33 contiene norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia. Nel dettaglio, la disposizione consente il superamento del limite massimo di spesa per il trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle Forze di polizia, imposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, attuativo della riforma cosiddetta Madia di cui alla legge n. 124 del 2015. Infatti, pur a fronte di debita e sufficiente copertura finanziaria, tale vincolo, presente nella vigente normativa, non autorizzerebbe il pagamento delle predette indennità. E' necessario estendere la previsione in questione al personale della Polizia Locale destinato ai servizi connessi alla polizia urbana.

33.4

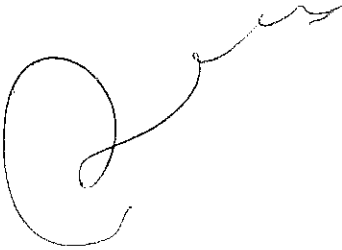
A.S. 840
Emendamento

Art. 33

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large capital 'C' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

33.5

ORDINE DEL GIORNO

TESTOR, GASPARRI, PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,

premessi che:

il comune di Moena (Trento) dista 85 chilometri da Trento, 20 chilometri da Cavalese e 17 da Canazei ed è situata geograficamente al centro della Valle di Fiemme che conta 20.078 abitanti e della valle di Fassa che ne conta 10.076;

nella stagione invernale 2016-2017 sono state registrate 2.035.603 presenze, segnando un 10 per cento di aumento per l'inverno 2017-2018;

la stagione estiva 2017, secondo i dati pubblicati sul sito della Provincia di Trento, ha fatto segnare 2.035.594 presenze, in costante aumento negli ultimi anni;

la provincia di Bolzano conta 5 presidi della Polizia di Stato di cui 4 commissariati (Bressanone, Merano, S. Candido e Brennero), e il posto di Polizia a Malles Venosta; al contrario, la provincia di Trento conta solamente 2 commissariati (Rovereto e Riva del Garda, che nella stagione estiva 2017 ha fatto segnare 2.059.576 di presenze pari alle valli di Fiemme e Fassa), mentre la zona a nord della provincia risulta priva di presidi della Polizia di Stato;

è sempre più avvertita dai cittadini residenti nel territorio la necessità di prevedere la presenza di un ufficio fisso di polizia che possa trattare materie riguardanti l'immigrazione, la gestione dei passaporti, la gestione delle licenze ed il controllo del porto d'armi, le denunce, la comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza della cessione di fabbricati, nonché attraverso l'uso di una volante, la prevenzione ed il controllo del territorio;

il centro addestramento alpino di Moena, unico ufficio di polizia oltre al distaccamento di polizia stradale di Predazzo, non può allo stato attuale svolgere questa funzione in quanto scuola di formazione e centro operativo delle "Fiamme Oro" per il settore degli sport invernali ed alpini;

il centro è da tutti gli addetti ai lavori degli sport alpini riconosciuto come un'eccellenza nel settore per l'alta professionalità del personale, frutto di anni di attività nei settori alpinistici e di servizio di sicurezza e soccorso in montagna;

questa struttura, da anni, non ospita più corsi per allievi agenti, salvo un corso semestrale di base riservato alle "Fiamme Oro" in fase sperimentale, ed in pratica non



viene utilizzata al massimo delle sue potenzialità, lasciando una struttura di tali dimensioni poco sfruttata;

la costituzione di un posto di Polizia inserito all'interno della struttura del centro potrebbe avvenire in tempi brevi e con costi bassissimi vista la disponibilità di spazi e personale nella struttura, con pochissimo impiego di mezzi e risorse, ciò permetterebbe di garantire al centro stesso di continuare l'attività preziosa di formazione specifica nelle attività alpine del personale della Polizia di Stato, di svolgere servizio di sicurezza e soccorso in montagna (soccorso sulle piste da sci) ed al settore fiamme oro di seguire gli atleti impegnati nelle competizioni internazionali del settore alpino, condividendo l'onere della gestione e manutenzione della struttura, dei mezzi e della vigilanza d'Istituto;

la presenza di un posto di Polizia, oltre a facilitare il rientro in sede degli operatori di polizia in attesa di trasferimento nelle graduatorie ordinarie da più di 20 anni, consentirebbe di dare una risposta concreta al cittadino delle valli e al turista sui temi della prossimità e sicurezza data dalla presenza di un controllo maggiore del territorio, consentendo di velocizzare pratiche per le quali oggi trascorrono anche alcune settimane prima di vederle risolte e soprattutto obbligando la cittadinanza a spostarsi a Trento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare il controllo del territorio di Moena attraverso l'istituzione di un posto di polizia, usufruendo della presenza logistica del centro di addestramento alpino.

G/840/7/1





Emendamento

Art. 33

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo ~~23~~, inserire il seguente:

«Art. 33-bis. *(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico)*

1. 1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1° gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0.05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1° gennaio 2019 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.
4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.».



33.0.1

EMENDAMENTO
ART. 33



AS 840

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis. (Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento».

2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma: *«4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico».*

3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: *«3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1».*



Emendamento

Art. 33

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo ~~33~~, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni per la tutela degli appartenenti alle Forze di polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento»;

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-bis».

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1».

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale».

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

«389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono inserite le seguenti: «, salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».

6. L'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.



33.0.3

EMENDAMENTO
ART. 33

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo ~~33~~ aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis. (Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232).

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente: «389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.».

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».



33.0.4

EMENDAMENTO
ART. 33

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».



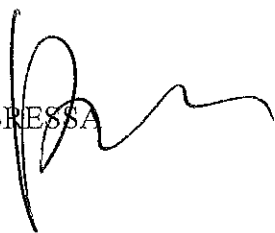
33.0.5

AS 840

ART. 34

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

36.1

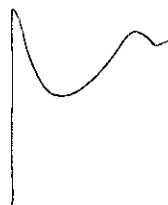
AS 840
Emendamento
Articolo 34

Dopo il comma 3 ~~inserire~~ i seguenti: — x aggiungere

3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente.

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA



34.2

Emendamento

Articolo 34

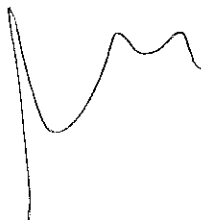
Dopo il comma 3 ~~inserire~~ i seguenti:

+ aggiungere

3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui al comma 1 ~~del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139~~. Sono altresì riconosciuti ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente.

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA



34.3

34.0.1



AS 840

Emendamento

Art. 34

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo ~~34~~ inserire il seguente:

«Articolo 34 bis (Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in occasioni emergenziali è autorizzato della dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del predetto Corpo di 350 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di Vigile del Fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 15 dicembre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

- a) per l'anno 2018, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» nel limite massimo di euro 581.942;
- b) a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
 - 1) mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno,

1/2

nell'ambito della missione «Soccorso civile» nel limite massimo di euro 5.052.678;

- 2) quanto a euro 6.918.705 mediante corrispondente delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Relazione illustrativa

Il presente emendamento è volto ad assicurare un adeguato numero di immissioni nel ruolo di Vigilie del Fuoco per poter garantire il mantenimento dei più alti standard di soccorso tecnico urgente svolto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco viste le nuove competenze acquisite dallo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e la crescente complessità degli interventi di soccorso tecnico urgente di portata nazionale. Con le presenti disposizioni si promuove altresì fattivamente l'eliminazione del "precariato" e l'utilizzo dei rimanenti idonei della graduatoria del concorso pubblico 814 consentendo di avvicinare l'obiettivo di esaurimento della stessa e garantendo una continuità assunzionale al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



A.S. 840

36.0.2

EMENDAMENTO

Art. 34

Dopo l'articolo ~~34~~, inserire il seguente:

«Articolo 34-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.)

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 350 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 15 dicembre 2018, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2019.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

LA RUSSA

IANNONE

STANCANELLI



36.0.3



AS 840

EMENDAMENTO

De Poli
ART. 34

DE POLI, BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

— x lasciare

Dopo l'articolo, ~~aggiungere~~ il seguente:

«ART. 34-bis - *(Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)*

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

5/
1/2

5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1° ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai principi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»



36.0.6



AS 840

EMENDAMENTO

ART. 34

DE POLI, BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

— x inserire

«ART. 34-bis - (Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e altre disposizioni per la perequazione del trattamento economico e normativo del personale dirigente e direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del corrispondente personale delle Forze armate e di polizia)

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

«1. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, assume l'incarico di capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le relative responsabilità e prerogative. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma 4, al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. Ai vice dirigenti e ai funzionari direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbiano prestato servizio senza demerito per tredici anni, è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente.

3. Ai vice dirigenti e funzionari direttivi di cui al comma 2, che abbiano prestato servizio senza demerito per ventitré anni, è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.

4. All'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

36.0.5

AS 840

Emendamento

Art. 34

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo ~~34~~ inserire il seguente:

«Art. 34-bis (Anticipo turnover Vigili del Fuoco)

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 300 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 01 ottobre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 498.807 euro per l'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».



A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 34

36.D.6

Dopo l'articolo ~~34~~, inserire il seguente:

«Articolo 34-bis.

(Anticipo turnover vigili del fuoco.)

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 400 unità, per l'anno 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 1° ottobre 2019.
2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 per l'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

LA RUSSA

IANNONE

STANCANELLI

AS 840

ART. 35

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

35.1

EMENDAMENTO

ART. 35

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: "alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro" con le seguenti:

"alle quali si aggiunge una quota pari a 100.000.000 euro"

MOTIVAZIONE - L'emendamento è volto a stanziare risorse aggiuntive per la piena attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui ai decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, necessarie anche per i necessari allineamenti per assicurare la sostanziale equiordinazione del personale del Comparto sicurezza e difesa, nonché al recepimento di alcune delle osservazioni formulate dalle Commissioni riunite I e IV del Senato e della Camera dei Deputati, nel parere reso prima dell'approvazione dei richiamati decreti legislativi.

35.2



Emendamento

Art. 35

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,
TESTOR, RIZZOTTI

Sostituire le parole: "alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro", con le seguenti:

"alle quali si aggiunge una quota pari a 30.000.000 euro".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a stanziare risorse aggiuntive per la piena attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui ai decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, necessarie anche per i necessari allineamenti per assicurare la sostanziale equiordinazione del personale del Comparto sicurezza e difesa, nonché al recepimento di alcune delle osservazioni formulate dalle Commissioni riunite I e IV del Senato e della Camera dei Deputati, nel parere reso prima dell'approvazione dei richiamati decreti legislativi.

Ds

35.3



A.S. 840
Emendamento
Art. 35

Al comma 1, le parole “una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa” sono sostituite con una quota pari, a decorrere dall'anno 2018, ai risparmi di spesa”

D'ARIENZO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' shape followed by a horizontal line that curves upwards and to the right.

35.4

35.5

AS 840

EMENDAMENTO
ART. 35

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,
TESTOR, RIZZOTTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

1-ter. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

1-quater. Alla copertura dell'onere dei commi precedenti, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

~~Nota - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro forze di polizia.~~

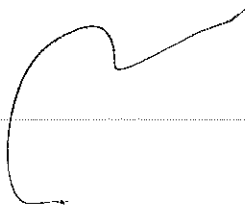


A.S. 840
Emendamento
Art. 35

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. L'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 si interpreta nel senso che la percentuale del 44 per cento della base pensionabile ivi prevista si applica anche nel caso di prosecuzione del rapporto d'impiego del militare oltre gli anni di servizio indicati nel medesimo comma."

D'ARIENZO



33.6

33.0.1



AS 840

Emendamento

ART. 35

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

«Art. 35-bis. (Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela

dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente Interessato, compreso quello che, con decorrenza 1° gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».



35.6.2

EMENDAMENTO
ART. 35



AS 840

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI,
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis. (Disposizioni in materia di polizia locale).

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:

- a) goda dei diritti civili e politici;
- b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
- c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
- e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Nota - L'emendamento in oggetto mira a rafforzare il ruolo della polizia locale, riconoscendo al personale il ruolo di agenti di pubblica sicurezza.



35.0.3

EMENDAMENTO
ART. 35



AS 840

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis*. (Disposizioni in materia di polizia locale).

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2018, 2 milioni per l'anno 2019 e 2 milioni per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Nota - L'emendamento è volto a garantire agli appartenenti alla polizia locale l'applicazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

35.0.4

AS 840

EMENDAMENTO
ART. 35

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis. (*ConSORZI di polizia locale*).

1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.

2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.

3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.».

Nota - L'emendamento mira a realizzare l'esercizio associato di funzioni per la gestione della polizia locale (espressa richiesta sindaci Forza Italia)



35.0.5



AS 840

EMENDAMENTO
ART. 35

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI,
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis. *(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)*.

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.

2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia dello Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.

3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.

4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.

5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.

6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».



35.0.6



AS 840

EMENDAMENTO
ART. 35

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI,
TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis. *(Contrattazione collettiva)*.

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità.».

35.0.7

A.S. 840
Emendamento
Art. 35

Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

"Art. 35-bis
(Sistemi di controllo elettronici di sorveglianza)

1. Una somma pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo unico della giustizia, assegnate al Ministero dell'interno, sono destinate ai Comuni per l'allestimento o il potenziamento di sistemi di controllo elettronici di sorveglianza."

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA



Atto Senato 840

Ordine del giorno

Articolo 35

G/840/8/1


SAPONARA

La I Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premesso che:

la figura del "Pari" nella Polizia di Stato consiste nel servizio offerto da un operatore di polizia al fine di dare supporto psicologico ad un altro collega che durante il servizio ha vissuto situazioni di forte impatto emotivo; negli ultimissimi anni sono già stati formati numerosi operatori di Polizia alla mansione di "Pari" e molti di questi già prestano la propria opera affiancando gli specialisti della salute mentale della Direzione centrale di sanità che hanno portato sostegno psicologico a familiari e colleghi di poliziotti recentemente rimasti vittime di eventi tragici in servizio;

il sostegno psicologico offerto da operatori provenienti dalla medesima categoria professionale, collocati quindi in posizione paritetica, produce una significativa diminuzione delle problematiche psicologiche proprio perché il soggetto che offre il servizio ha condiviso le medesime esperienze lavorative;

il numero di operatori della Polizia di Stato che offre supporto psicologico è ad oggi ancora limitato e non sufficiente a garantire copertura adeguata per tutte le situazioni di disagio che possono generarsi nel corso della vita professionale dei poliziotti;

impegna il governo:

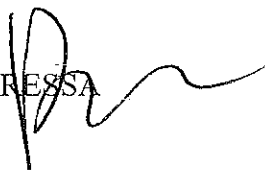
ad adottare gli opportuni interventi atti a favorire l'implementazione del servizio di supporto psicologico nel settore della Polizia di Stato.

AS 840

ART. 36

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

36.1

EMENDAMENTO

Art 36

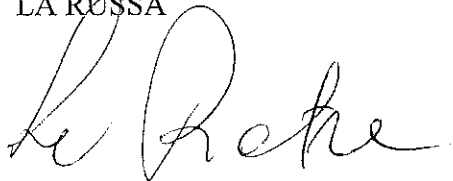
36.2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. "All' art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 secondo periodo, dopo le parole "competenze connesse alla gestione" il testo è sostituito dal seguente: "L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria. Ai fini della nomina degli amministratori giudiziari, il tribunale tiene conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo ove a conoscenza anche del numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, nonché delle pregresse esperienze professionali specifiche, della particolare complessità dell'amministrazione o dell'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare. Nessun amministratore giudiziario può avere contemporaneamente più di tre incarichi relativi a patrimoni aziendali di eccezionale valore."
 - b) Il comma 2 ter è sostituito dal seguente: "2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, il coadiutore di cui al comma 4 può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-bis. In tal caso il coadiutore dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9."
 - c) il comma 3bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Le disposizioni del comma terzo si applicano altresì ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso ovvero sino all'esecuzione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 41, comma 1-novies."
 - d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e ad ogni effetto di legge rappresentano l'amministrazione giudiziaria per le attività di custodia, amministrazione e gestione nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione."

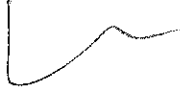
LA PIETRA

LA RUSSA



A.S. 840
Emendamento
Art. 36

GARAVINI



Al comma 1 dopo le parole "«quale coadiutore" inserire le seguenti " e comunque sempre nel limite di tre incarichi come coadiutore,".

36.3

36.4

Intitolo 2 comma 2 con il seguente:~~Il comma 2 è sostituito dal seguente comma:~~

2. "All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati remunerati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 e comunque osservando la vigente disciplina in materia di equo compenso. L'Agenzia può avvalersi per la gestione, di un coadiutore che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ovvero di un altro diverso professionista. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore giudiziario esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell'Agenzia riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio.

- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente

3-bis. Qualora la confisca abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino in società di persone le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la legale rappresentanza è conferita ad ogni effetto di legge all'Agenzia. Nei casi di confisca di partecipazioni societarie che assicurino in società di persone ovvero in società di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, resta ferma la facoltà dell'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato, di impartire le direttive sulla nomina del legale rappresentante, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona del coadiutore. Le medesime disposizioni si applicano in caso di confisca definitiva di cui all'articolo 45.

LA PIETRA

LA RUSSA

A.S. 840

EMENDAMENTO

Art. 36

36.5

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2 bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.

LA PIETRA

LA RUSSA

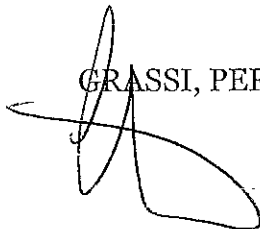
AS 840
Emendamento

36.6

Articolo 36

Al comma 3, lettera a), numero 3), capoverso, ^{"j")}sostituire le parole: "Se entro un anno" con le seguenti: "Se entro due anni".

GRASSI, PERILLI



A.S. 840
Emendamento
Art. 36

36.7



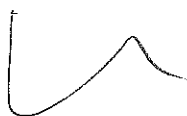
COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 3, lettera c), capoverso "4-bis" dopo le parole "ciò preposto" sono inserite infine le seguenti parole "o alle imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112."

A.S. 840
Emendamento
Art. 36

36.8

GARAVINI



Al comma 3 sopprimere la lettera d).

36.9

A.S. 840
Emendamento
Art. 36

GARAVINI

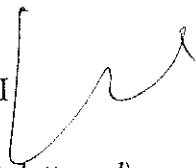


Al comma 3, lettera d), capoverso "5", dopo le parole "L'avviso di vendita", inserire le seguenti "corredato da tutte le notizie sulle procedure esperite per assegnarlo in via ordinaria, le motivazioni addotte dagli enti per non procedere ad utilizzarlo, gli avvisi informativi rivolti a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'utilizzo,"

A.S. 840
Emendamento
Art. 36

36.10

GARAVINI



Al comma 3, lettera d), capoverso "5", dopo le parole "di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale," inserire le seguenti " abbia acceduto, nei 10 anni precedenti, a qualsiasi forma di sanatoria fiscale o previdenziale,"

36.11

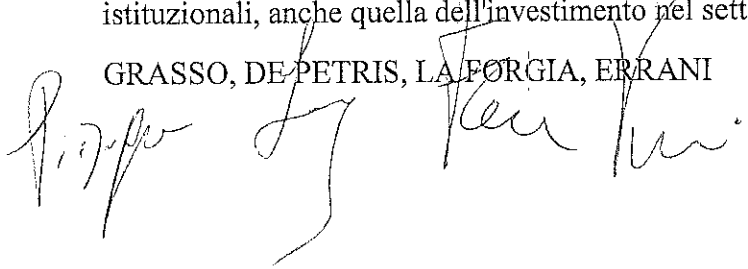
Emendamento

AS 840

Art 36

Al comma 3, lettera *d*), capoverso 6, alla lettera *b*) sopprimere le parole "aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare".

GRASSO, DE PETRIS, LA FORGIA, ERRANI

Handwritten signatures of the four authors: Grasso, De Petris, La Forgia, and Errani, written in cursive ink.

Emendamento

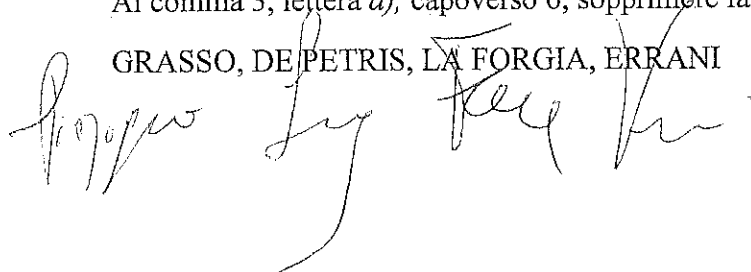
AS 840

Art 36

36.12

Al comma 3, lettera *d*), capoverso 6, sopprimere la lettera *d*).

GRASSO, DE PETRIS, LA FORGIA, ERRANI

Handwritten signatures of the four named individuals, written in dark ink. The signatures are stylized and cursive, appearing below the printed names.

A.S. 840
Emendamento
Art. 36

36.13



COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 3, lettera d), capoverso "6" dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

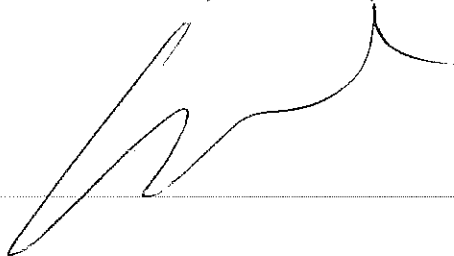
A.S. 840
Emendamento
Art. 36

36.14

Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso "10" con il seguente:

"10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono per il quaranta per cento al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quindici per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quindici per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, per il sessanta per cento ai Comuni dove sono trasferiti i beni immobili di cui al comma 3, lettere c) e d) per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione di politiche giovanili e del lavoro giovanile».

SUDANO, FARAONE, BELLANOVA, MAGORNO, MARGIOTTA

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive representation of the name 'SUDANO'.

3615

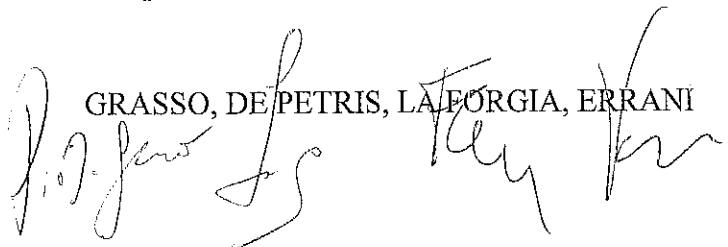
Emendamento

AS 840

Art 36

Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso 10, con il seguente: «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono in un apposito fondo, da costituirsi in seno all'Agenzia, denominato Fondo Beni Confiscati. L'agenzia riassegna interamente le somme ricavate ad enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano come finalità ^{prevalente} ~~prelevante~~ all'interno dei loro statuti la promozione e il sostegno di progetti e iniziative di lotta ai fenomeni criminali e mafiosi al fine di aiutare i giovani nell'inserimento lavorativo ovvero per la ristrutturazione di immobili confiscati da destinare alla pubblica utilità.»

GRASSO, DE PETRIS, LA FORGIA, ERRANI



Emendamento

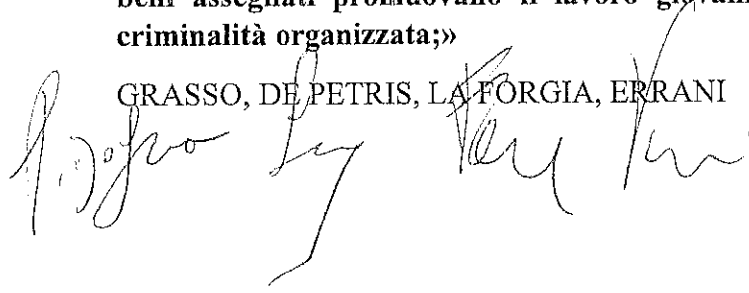
AS 840

Art 36

36.16

Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso 10, con il seguente: «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere interamente riassegnate a progetti ed attività di utilità sociale al fine di facilitare e sostenere enti ed associazioni di volontariato che nella gestione dei beni assegnati promuovano il lavoro giovanile e ad iniziative culturali di contrasto alla criminalità organizzata;»

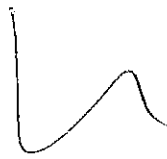
GRASSO, DE PETRIS, LA FORGIA, ERRANI



A.S. 840
Emendamento
Art. 36

36.17

GARAVINI



Al comma 3, lettera f), capoverso "10", sostituire le parole "al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.» con le parole "

con le seguenti "al fondo di cui all'art.18 della legge 44 del 23 febbraio 1999".

A.S. 840
Emendamento
Art. 36

Al comma 3, lettera f), capoverso "10", sostituire le parole "Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5," con le seguenti "Il novanta per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5".

Conseguentemente, dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Il dieci per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c).»"

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, FERRARI, CERNO, ZANDA-



36.18

A.S. 840
Emendamento
Art. 36

GARAVINI

Al comma 3, lettera g), capoverso "12-ter", sostituire le parole "possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero" con le seguenti "devono essere."

36 19

Emendamento

AS 840

Art 36

Al comma 3, lettera g), capoverso 12-ter, sostituire le parole: "non inferiore a un anno", con le seguenti: «non inferiore a 5 anni»

GRASSO, DE PETRIS, LA FORGIA, ERRANI



36.10

Emendamento

Art. 36

MASINI, PAGANO

36.21

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

~~h-bis~~ dopo il comma 15-quater è aggiunto, in fine, il seguente:

«15-quinquies. E' prevista la facoltà di procedere all'abbattimento dell'immobile qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico. »

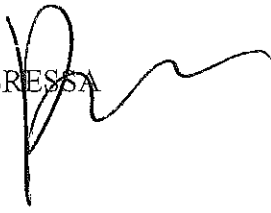


AS 840

ART. 37

Sopprimere l'articolo.

SEN. BRESSA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bressa', written over the printed name 'SEN. BRESSA'.

37.1

AS 840

EMENDAMENTO

Art.38


DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, i commi 7 e 8 sono abrogati;

b) all'articolo 83, comma 3-bis e all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: " nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono dei fondi-europei per un importo superiore a 5.000 euro." sono soppresse.

38.1

AS 840

EMENDAMENTO

Art. 38

LANECE
Alfian Duran Weber BRESCIA

Dopo l'articolo 38, aggiungere, infine, il seguente:

<<Art. 38-bis.

(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.>>

38.0.1